



COMUNE DI SPERLONGA
Provincia di Latina

COPIA

ORDINANZA

**AREA I Affari Generali - Segreteria Generale
Territorio e Ambiente**

N. 22 DEL 19-05-2026

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE N. 22 DEL 19.05.2026 DEL COMUNE DI SPERLONGA - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO. MODIFICA ART. 8 DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 21 DEL 13.05.2026.

IL CAPO AREA 1

"Affari Generali - Segreteria Generale – Territorio e Ambiente"

Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale

Ritenuto necessario:

- ✓ disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del Pubblico Demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Sperlonga;
- ✓ ricomprendere in un unico ed aggiornato provvedimento amministrativo le disposizioni vigenti in materia, favorendo al meglio l'incremento degli obiettivi di tutela e sicurezza dei cittadini/fruitori del litorale, oltre che di quelli igienico-sanitari e di decoro ambientale;

Dato atto che:

- con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999, è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli art. 117 e 118 della Costituzione;
- in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999 attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto *“Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000”*;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, recante ad oggetto: *“Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico-ricreativa”*;

Richiamati:

- ✓ la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- ✓ la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i. *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*;
- ✓ il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11 con oggetto *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli*
- ✓ *stabilimenti balneari”*
- ✓ il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, rubricato *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative”*;

Visti gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visti:

- la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- il D.Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59";
- la Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 relativa alla "Disciplina relativa al settore commercio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Ordinanza 06 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, ad oggetto "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, ad oggetto "Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003";
- il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50 del 6 luglio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- la Legge Regionale n. 8 del 24 maggio 2022 *"Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13, (Organizzazione del sistema turistico laziale) e modifiche alla Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)"*;
- il Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 *"Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116"*;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Richiamata la propria precedente ordinanza balneare n. 3 del 14.06.2024;

Ordinanza Area 1 "Affari Generali - Segreteria Generale – Territorio e Ambiente"
n. 22 del 19-05-2026 Comune di Sperlonga



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Precisato che, con la sentenza n. 13589 del 12/06/2006, la Suprema Corte di Cassazione - I Sezione Civile ha statuito l'obbligo, a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti, di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

Preso atto della Circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e successiva nota del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 del 29.10.2004 e successive modifiche e integrazioni, riconoscendo al Comune di Sperlonga lo Status di Città d'Arte e a prevalente economia turistica, facoltizza il medesimo Ente ad articolare in modo ampio e flessibile l'orario di apertura delle attività commerciali in genere, nei periodi di maggiore affluenza turistica;

Rilevato che le bellezze ambientali del litorale (storico-culturali, paesaggistico-naturalistiche, archeologiche e artistiche) e le favorevoli condizioni climatiche del territorio richiamano notevoli flussi turistici nei periodi primaverili e autunnali, con l'esigenza di fornire adeguati servizi di interesse pubblico;

Preso atto della vigente Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2025, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto – Guardia costiera Gaeta;

Richiamata la precedente Ordinanza balneare del Comune di Sperlonga – Ufficio Demanio Marittimo n. 21 del 13.05.2026;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche all'art. 8 della suddetta Ordinanza comunale, rubricato "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO - OBBLIGHI DEL COMUNE E DEI CONCESSIONARI", e precipuamente al testo di cui all'art. 8.3. relativo all'orario di servizio al pubblico delle attività di noleggio ombrelloni e lettini;

Dato atto che siffatta modifica risponde a criteri generali di sicurezza della balneazione per gli arenili pubblici, non oggetto di concessioni demaniali marittime;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Sentita la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta;

Stante la propria legittimazione e competenza in materia, giusta Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Sperlonga prot. n. 3733 del 28.02.2025;

ORDINA

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Sperlonga ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

Articolo 2

STAGIONE BALNEARE

2.1. Le date di avvio e di conclusione della stagione balneare sono individuate, rispettivamente, nel terzo sabato del mese di maggio e nella terza domenica del mese di settembre di ogni anno,
con la possibilità per i periodi successivi di aderire, previa deliberazione della Giunta comunale e conseguenziale autorizzazione amministrativa, al progetto "MARE D'INVERNO", in attuazione dell'articolo 18 del vigente Regolamento della Regione Lazio 12 agosto 2016, n. 19.

2.2. Le date di cui al comma precedente possono variare in relazione ad eventuali disposizioni sopravvenienti in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica da parte della Regione Lazio e delle Autorità nazionali competenti.

2.3. Durante la stagione balneare, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 Agosto 2016, n. 19, ivi compresi punti ristoro, strutture sportive con punti ristoro e/o



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

attività di noleggio ombrelloni e lettini, ha l'obbligo di predisporre il servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2.5. Ove una struttura balneare, munita di regolare titolo abilitativo sotto l'aspetto urbanistico, demaniale e commerciale, intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione, potrà farlo aderendo al progetto "Mare D'inverno" secondo le indicazioni dettate con apposita deliberazione della Giunta comunale e conseguente autorizzazione amministrativa dirigenziale.

Articolo 3

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

3.1. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, deve essere posizionato all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato all'Ordinanza n. 25/2025 emanata dalla Capitaneria di Porto Guardia costiera di Gaeta (All. 4).

Articolo 4

MANIFESTAZIONI DI VARIO GENERE SULLA SPIAGGIA

4.1. I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di natura culturale, sportiva o di altro genere sulla spiaggia, per le quali dovranno essere prese tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, devono preventivamente comunicarlo, almeno venti giorni solari prima della data prevista, sia all'AREA 1 "Affari Generali - Segreteria Generale – Territorio e Ambiente" – Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale del Comune di Sperlonga, sia agli Organi di Polizia, indicando la porzione di arenile e/o lo specchio acqueo che si intende utilizzare per lo svolgimento della manifestazione in programma.

4.2. La comunicazione dovrà essere corredata dal Progetto della Manifestazione, che comprenderà il Piano di Emergenza redatto secondo le indicazioni operative della Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20-07-2017.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

4.3. La comunicazione, con ogni allegato, dovrà essere spedita a tutti i seguenti indirizzi PEC del Comune di Sperlonga:

protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it;

gestioneterritorio@pec.comune.sperlonga.lt.it;

suap@pec.comune.sperlonga.lt.it;

poliziale@pec.comune.sperlonga.lt.it.

Articolo 5

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

5.1. Durante la stagione balneare, le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, e/o dalle scogliere basse;
- 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare.

5.2. Il Comune di Sperlonga, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, hanno l'obbligo di:

- a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
- b) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
- c) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento di gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
- d) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitarne l'occultamento alla vista.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Nel caso in cui le Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione e della fascia di sicurezza le stesse devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – (metri 200 o 100 dalle coste alte o a picco sul mare) – NON SEGNALATO”

5.3. Durante la stagione balneare, i titolari, gestori, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture/attività stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “*limite acque sicure*”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,60 di profondità deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorato al fondo per evitarne lo spostamento. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi.

5.4. Non sono riconducibili al citato obbligo di segnalazione gli specchi acquei aventi, in entrata, profondità maggiore.

5.5. Nel caso di cui sopra, i soggetti che gestiscono le strutture/attività balneari e le citate Amministrazioni comunali devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica metri 1,60) – NON SEGNALATO

5.6. A tutela della propria incolumità:

a) i bagnanti/nuotatori che si trovino fuori dalle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre) e, in aggiunta, indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

b) chiunque effettui balneazione da unità da diporto dovrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

5.7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione **È VIETATO:**

- ✓ il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore, (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti da spiaggia (piccoli natanti comunemente denominati, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, natanti a remi, surf a remi - detti SUP "stand up paddle" non provvisti di motore -, lance e simili);
- ✓ caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- ✓ esercitare qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, diversa dalla pesca subacquea, espressamente regolamentata al successivo punto 5.8., come da Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta n. 25 del 30 aprile 2025.

5.8. La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:

a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;

b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.

E', altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di 100 metri da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri da esse.

5.9. Sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

Articolo 6

ZONE DI MARE VIETATE PERMANENTEMENTE ALLA BALNEAZIONE

6.1. La balneazione **È VIETATA:**

- ✓ nei porti e negli approdi;
- ✓ sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- ✓ nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- ✓ fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- ✓ a meno di 500 metri dalle navi alla fonda in rada;
- ✓ in luoghi dove sfociano fiumi, canali, torrenti e collettori di qualsiasi genere. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- ✓ all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto di cui al successivo articolo 10, o in zone di mare destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- ✓ nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibili agli utenti e redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel Comune in questione;
- ✓ nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- ✓ nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima, così come pubblicizzate sul sito istituzionale al link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>.

6.2. È permanentemente vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 7

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

7.1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Sperlonga **È VIETATO**:

- ❖ lasciare natanti in sosta - fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio - qualora tale sosta comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell'attività balneare;
- ❖ lasciare sulle spiagge libere sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;
- ❖ occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc., la fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla battigia e quelle antistanti e retrostanti gli arenili in concessione destinate esclusivamente, per motivi di pubblica sicurezza, al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile è minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore a un terzo della profondità stessa;
- ❖ campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- ❖ transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, a eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19:30 alle ore 08:30;
- ❖ praticare qualsiasi gioco (es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- ❖ tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- ❖ esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione comunale, ovvero organizzare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- ❖ gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- ❖ introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- ❖ effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzi di aerei;
- ❖ sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, a eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- ❖ pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- ❖ lungo il litorale marino, nonché nelle vicinanze dello stesso, offrire a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti Autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- ❖ il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, a meno che abbia ricevuto il preventivo nullaosta dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

7.2. E' altresì VIETATO:



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

condurre o fare permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori.

7.3. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati dal bagnino di salvataggio cui sono affidati solo nel momento di accertato pericolo, nonché i cani-guida per i non vedenti, previa autorizzazione del Comune (ai fini della verifica del relativo brevetto), e sempre tenuti al guinzaglio, condotti dagli stessi anche nel bagno in mare.

7.4. Nelle spiagge in concessione e' data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile;
- il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé "una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti", come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013;
- all'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore;
- i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale;
- è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

7.5. La facoltà della presenza del cane nelle spiagge in concessione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata o comunque resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare.

7.6. Nelle spiagge libere e in quelle in concessione, qualora il concessionario non permetta la presenza del cane, e' consentita esclusivamente la possibilità di utilizzare lo specchio acqueo antistante dalle ore 21:00 alle ore 7:30, con divieto di permanenza del cane sull'arenile, e alle seguenti condizioni:

- al cane è consentito il bagno nel citato specchio acqueo esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 07:30 e sempre alla presenza del proprietario per evitare il vagare dei cani senza controllo;
- l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo in condizioni climatiche e di mare assicurati e, quindi, solo in condizioni meteo favorevoli;
- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile;
- il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé "una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti", come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013;
- i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale;
- è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

7.7. Sarà il nuovo Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Sperlonga, in fase di aggiornamento/adeguamento alla normativa regionale, ad individuare, eventualmente, i tratti di arenile libero deputati alla permanenza del cane con l'adozione di tutte le prescrizioni relative.

Articolo 8

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEL COMUNE E DEI CONCESSIONARI

8.1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

8.2. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 6.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

8.3. Per le sole attività di noleggio ombrelloni e lettini, l'orario di servizio al pubblico durante la stagione balneare potrà avere inizio alle ore 08:00 e termine alle ore 19:00, con divieto di installare in spiaggia qualsiasi attrezzatura balneare prima delle ore 08,00.

8.4. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato:

- a) sulle spiagge libere, dal Comune competente per territorio;
- b) nelle aree in concessione, a cura dei concessionari e/o affidatari della gestione;
- c) sulle spiagge libere con servizi rientranti nelle tipologie di cui al regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, dai soggetti convenzionati di cui all'art. 7 del predetto Regolamento.

8.5. Durante la stagione balneare i Comuni, i concessionari/affidatari della gestione, i convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate alla balneazione, devono:

a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con un assistente abilitato al salvamento provvisto di almeno uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
- brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

I concessionari ed i gestori di spiagge libere devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO – Allegato 1 all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2025 della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Gaeta.

b) Assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:

1. indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
2. siano dotati di fischietto;
3. siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
4. tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino senza ritardo, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua, nelle forme stabilite dalla SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – Allegato 2 all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2025 della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Gaeta;
5. stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta di avvistamento o nella postazione appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio.

c) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Qualora, per la peculiarità del tratto di spiaggia non sia sufficiente tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:

- ✓ un binocolo;
- ✓ 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o bay watch, montato su rullo saldamente fissato al terreno;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- ✓ un paio di pinne;
- ✓ un ombrellone di colore rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere di colore bianco.

d) Predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o battello di vigilanza - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa.

Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

1. n. 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
2. un mezzo marinaio o gaffa;
3. un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
4. maschera e snorkel;
5. ancorotto munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnante munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità.

e) Posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia destinata alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

f) Individuare un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalato, utile a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso, all'interno del quale, fermo restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie e dagli Enti civici territorialmente competenti, devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

- ✓ n. 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, n. 2 bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento;
- ✓ pocket-mask per respirazione bocca – naso bocca;
- ✓ n. 1 pallone AMBU e n. 1 pallone Ambu pediatrico;



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- ✓ n. 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;
- ✓ n. 1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga, data la tipologia della superficie e, indipendentemente dalla presenza o meno di traumi, per assicurare una efficace dinamica respiratoria e la somministrazione di ossigeno in maschera completa di sicurezza).

g) Assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la sostituzione con altri soggetti abilitati sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione.

h) Provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni favorevoli, ad issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera verde.

i) Provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ad issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla. Provvedere, inoltre, in caso di vento forte a chiudere gli ombrelloni; al calare del vento, la bandiera gialla deve essere ammainata.

j) Provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti. Al venir meno delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata.

i) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla e a chiudere gli ombrelloni; al calare del vento, la bandiera deve essere ammainata.

k) Al fine di segnalare all'utenza informazioni di pubblica utilità quali situazioni di potenziale rischio relative allo specifico tratto di arenile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: correnti pericolose, fondale irregolare, scogli, risacca o presenza di meduse) o gli orari di



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

attivazione del servizio di salvataggio, si invita i soggetti di cui al punto 8.3. ad installare cartellonistica conforme allo standard ISO 20712 (All. 2).

l) Giusta quanto riportato nel Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116, si ravvisa l'opportunità che i concessionari, affidatari della gestione, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione assicurino la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Qualora tale facoltà venga esercitata, gli esercenti delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione dovranno impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico (DAE) secondo le norme vigenti.

8.6. È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 8.5. d), una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto del vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Gaeta", per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:

- i nominativi e i titoli – patente nautica e brevetto di assistente bagnante – del personale da impiegare;
- caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
- polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter;

b) installazione di un corridoio di lancio;

c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

8.7. Le moto d'acqua devono:



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- 1) essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto. Entrambi, obbligatoriamente, devono indossare un giubbotto di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici;
- 2) essere dotate di acceleratore a ritorno automatico nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- 3) essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- 4) riportare la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
- 5) essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino, e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altro uso.

8.8. È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 5.2 lettera d), una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue".

Tale mezzo deve:

1. essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
2. essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
3. essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
4. essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE" e dotato di apposito remo.

8.9. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

8.10. È, altresì, consentito l'utilizzo in aggiunta al natante di cui all'art. 8.5. d), di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido ed all'immediato



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.

8.11. Ad integrazione di quanto sopra, è data facoltà ai concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per i concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di porto di Gaeta, all'Autorità Marittima competente per territorio, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

8.12. Nel corso della stagione estiva il servizio di assistenza e salvataggio è assicurato sulle spiagge libere del litorale di Sperlonga, ove non diversamente segnalato, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre di ogni anno, e quando detto servizio non è attivo, viene opportunamente segnalato sull'apposito pennone issando la BANDIERA ROSSA nei pressi della postazione di salvataggio.

Articolo 9

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

9.1. Il concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e l'igiene (rifiuti, abbandoni ed altro) delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e delle aree adiacenti su ambo i lati della concessione per 10 metri di fronte mare e per la profondità del tratto in concessione. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

9.2. Il numero di ombrelloni da installarsi a qualsiasi titolo sulle aree in concessione, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, consentirne la fruibilità dell'arenile e non costituire intralcio al servizio di salvamento.

9.3. Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate – a cura dei concessionari e fatta eccezione della fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - con sistema a giorno (palo e corda di sezione facilmente visibile), di altezza non superiore a metri 1,30 (uno virgola trenta) che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. La delimitazione di un concessionario con la spiaggia libera, in casi eccezionali, può essere costituita da un paravento/struttura divisoria di altezza max 1,30 in materiale ecosostenibile.

9.4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare alle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'interessata AREA 1 "Affari Generali - Segreteria Generale – Territorio e Ambiente" - Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

9.5. Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso dato dall'AREA 1 "Affari Generali - Segreteria Generale – Territorio e Ambiente" - Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale del Comune di Sperlonga, che il concessionario richiederà almeno 10 giorni prima.

9.6. I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Gaeta o alle Forze di Polizia e devono essere subito apposti cartelli bilingue (italiano e inglese) indicanti il pericolo "ATTENZIONE PERICOLO ORDIGNI" – "WARNING REMAINS OF WAR".



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali con le caratteristiche di cui sopra - pericoli noti e rischi a carattere permanente.

9.7. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

9.8. Presso ogni stabilimento balneare dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e pronti all'uso le dotazioni e le attrezzature adibite al servizio di assistenza e salvataggio di cui al precedente articolo 8 e all'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Gaeta n. 25/2025 – art. 5.

9.9. Coloro che sono titolari di concessione demaniale per posizionamento degli ombrelloni hanno l'obbligo di installare appositi servizi igienici per la clientela secondo le modalità previste dal P.U.A. In caso contrario sarà possibile utilizzare, attraverso accordi preventivamente costituiti, i servizi igienici delle strutture balneari limitrofe.

9.10. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

9.11. È vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico.

9.12. I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, richiamata in epigrafe, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.

9.13. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

9.14. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.

9.15. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, in rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico d'incendio" (es. cabine elettriche, impianti produzione calore, cucine, ristoranti, ecc.) dovrà



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

essere dotata di almeno un estintore portatile omologato, contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze e i materiali infiammabili, nonché con la natura dei rischi presenti.

Articolo 10

NOLEGGIO E UTILIZZO

NORME DI COMPORTAMENTO – CORRIDOI DI LANCIO

10.1. Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Sperlonga ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse, attenendosi alle specifiche disposizioni contenute nell'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera di Gaeta n. 25/2025 – art. 4.

10.2. L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dall'art. 3, paragrafo 3.1., da parte di qualsiasi tipo di unità navale a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, comprese quelle propulse con dispositivo freewheeling, windsurf, kite-surf e moto d'acqua, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di lancio che di atterraggio, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni tra loro.

10.3. I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

TABELLA A)

Corridoio di lancio (escluso Kite-surf)

- a)** larghezza compresa tra 5 e 20 mt;
- b)** profondità non inferiore a 250 mt;
- c)** delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 mt. l'uno dall'altro, sino al limite dei 250 mt.;
- d)** individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. All'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile e redatto in più lingue **"ATTENZIONE - CORRIDOIO DI LANCIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

TABELLA B)

Corridoio di lancio Kite-surf

- a)** il corridoio dovrà avere larghezza minima di mt. 30 fronte spiaggia ed allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 alla distanza di mt. 100 della costa;
- b)** dovrà essere delimitato lateralmente, fino ad una distanza massima di mt. 250 dalla battigia, con due linee di boe di colore rosso o arancione posizionate ad intervalli massimi di mt. 20 l'una dalle altre;
- c)** l'imboccatura a mare del corridoio, dovrà essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, mentre all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile **"ATTENZIONE - CORRIDOIO DI LANCIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**;
- d)** nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kite-surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro;
- e)** all'interno della fascia di transito compresa tra il termine del corridoio di lancio e la zona di mare in cui è consentito l'esercizio del Kite-surf, è vietata qualsiasi evoluzione non strettamente necessaria al raggiungimento del limite dei metri 500 a partire dal quale ne è consentita la pratica;
- f)** l'installazione del predetto corridoio non dovrà comportare l'utilizzo esclusivo del tratto di mare in esso ricompreso che rimane accessibile alla libera e generale fruizione per la pratica degli sport velici autorizzati.

10.4. E' fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio e comunque ai gavitelli della delimitazione.

10.5. Fatta salva l'osservanza dell'Ordinanza n. 25/2025 emessa in data 30.04.2025 dal Comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, il noleggio di acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- ❖ il titolare dell'attività di noleggio o altra persona preposta deve essere munito di brevetto di assistente salvataggio ed ha l'obbligo di sostare presso la zona dove viene esercitata l'attività stessa;
- ❖ l'attività di noleggio può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.30;
- ❖ il noleggiatore è obbligato a informare gli utenti dei limiti e delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, facendo sottoscrivere al noleggiante espressa attestazione, completa altresì delle generalità del medesimo, da annotarsi su apposito registro vidimato dall'Autorità marittima;
- ❖ nelle immediate vicinanze della zona dove si svolge l'attività di noleggio deve essere prontamente disponibile un idoneo natante a motore, da utilizzarsi esclusivamente per le emergenze in mare; tale natante deve essere munito di idoneo cavo di rimorchio e di una cassetta di medicinali per il pronto soccorso, conforme alla vigente normativa antinfortunistica;
- ❖ gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza non inferiore a mt. 200 (duecento) dalla costa.

Articolo 11

SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN FORMA COLLETTIVA / ASSOCIATA

11.1. I Comuni costieri, i concessionari/gestori e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, hanno facoltà di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue.

11.2. Il servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva/associata deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 25 del 30.04.2025 di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, fatta salva la possibilità per i Comuni di ricorrere sulle spiagge libere alle previsioni di cui all'articolo 8.1. della predetta menzionata Ordinanza n. 25/2025. Il ricorso da parte dei Comuni all'apposizione della cartellonistica monitoria indicata nell'articolo da ultimo citato piuttosto che alla fornitura del servizio di salvamento, presuppone l'effettuazione di un'opportuna ed autonoma valutazione del rischio per la sicurezza della balneazione insito nel particolare tratto di spiaggia libera preso in considerazione, considerando la fornitura del servizio di salvataggio quale soluzione più garantista.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

11.3. Il piano organico, in formato digitale e cartaceo, dovrà essere necessariamente trasmesso alla Capitaneria di Porto di Gaeta per il tramite e con atto amministrativo di preventiva approvazione del Comune.

11.4. Lo stesso dovrà essere corredato da:

- ✓ relazione tecnica descrittiva, a firma del coordinatore e responsabile del piano, riportante l'indicazione puntuale degli stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue, per i quali sia condiviso il servizio di salvataggio;
- ✓ dati del soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio e del suo rappresentante in loco. In modo specifico dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili, per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari operanti;
- ✓ elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche;
- ✓ idonea planimetria riportante la scala utilizzata ed individuativa del tratto di arenile interessato, con indicazione delle strutture balneari operanti, delle postazioni di salvataggio (idoneamente numerate in ordine progressivo), dei mezzi di salvataggio, di eventuali defibrillatori in dotazione, dei locali o aree ombreggiate, adeguatamente segnalate, che all'occorrenza devono essere utilizzate a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso e dell'ambito coperto dal servizio.
- ✓ Le postazioni, i mezzi di salvataggio, le dotazioni di sicurezza e i locali o aree ombreggiate adibite a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso dovranno essere allestiti in ossequio alle prescrizioni di cui all'articolo 8.
- ✓ Il piano dovrà essere sottoscritto, altresì, da tutti i concessionari/affidatari della gestione e/o convenzionati a cui lo stesso si riferisca.

11.5. Il piano organico dev'essere presentato alla Capitaneria di Porto di Gaeta entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "Piano collettivo" e/o del "Piano associato" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, operatori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

11.6. In caso di mancata adozione dei piani, ovvero nelle more dell'approvazione degli stessi, i soggetti di cui al precedente articolo 6.1, hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio.

Articolo 12

PARCHI ACQUATICI

12.1. Nel caso in cui, nello specchio acqueo antistante le strutture balneari e/o attività similari siano posizionate strutture di giochi acquatici, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un adeguato servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, in linea con le prescrizioni della presente Ordinanza, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari.

12.2. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di porto di Gaeta e all'Autorità Marittima competente per territorio, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO – Allegato 1 all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2025 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Articolo 13

SPIAGGE LIBERE

13.1. È a carico del Comune o dell'affidatario del servizio di salvataggio provvedere a quanto previsto dal precedente art. 5, relativamente agli specchi acquee antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

13.2. Qualora il Comune non adempia alla disposizione di cui al punto 5.2., lett. a) e b) dell'art. 5, ha l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con le seguenti diciture:

- **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO";**



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

- **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATO ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO".**

13.3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici.

13.4. Il Comune deve, altresì, provvedere a effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

13.5. Dall'accesso fino alla battigia gli utenti delle spiagge libere sono tenuti a lasciare un corridoio di sicurezza di larghezza pari a 4 mt (compresi eventuali accessi per disabili), presso cui è fatto divieto di posizionare, stazionare e depositare qualsiasi oggetto che possa costituire intralcio al passaggio.

Articolo 14

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

14.1. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provveda a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti articoli 8 e 10, che espressamente rinviano ai dettami di cui all'Ordinanza n. 25 del 30.04.2025 di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, il Comune o l'affidatario del servizio di salvataggio ha l'obbligo di posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**. La stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio - Allegato 4 all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2025 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

14.2. Il Comune o l'affidatario del servizio di salvataggio deve altresì provvedere ad effettuare i controlli sulla permanenza della segnaletica indicata al comma precedente e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Articolo 15

BALNEABILITÀ DELLE ACQUE – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

15.1. I titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Sperlonga sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione e in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alla vigente Ordinanza balneare, anche apposito cartello delle dimensioni minime di cm 50 x cm 70 - redatto almeno in italiano ed in inglese - che informi sullo stato di balneabilità delle acque **"ACQUE BALNEABILI --- BATHING WATER"**, come disciplinato dalla presente Ordinanza comunale, nonché su eventuali pericoli e sugli orari e sui servizi erogati.

Articolo 16

SEDIA JOB IN OGNI STABILIMENTO BALNEARE

16.1. Al fine di garantire l'integrazione balneare ed una maggiore accessibilità e fruibilità delle spiagge del litorale sperlongano, i concessionari demaniali marittimi hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle persone con disabilità, gratuitamente, l'ausilio speciale della 'sedia job'.

A tal fine, ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di almeno un ausilio (sedia job) alla balneazione.

Articolo 17

DISCIPLINA SPIAGGIA LIBERA "GROTTA DI TIBERIO"

17.1. Al fine di assicurare una migliore fruizione, vivibilità ed accessibilità al tratto di spiaggia libera denominato "Grotta di Tiberio", e al contempo incidere sull'efficacia dell'azione di miglioramento ambientale dell'intera area marina, è disciplinata una sistemazione razionale del posizionamento degli ombrelloni mediante prenotazione a mezzo "App" gestita dal Comune di Sperlonga – Ufficio Demanio Marittimo, e correlato sistema di prenotazione dello stallo di parcheggio nelle aree limitrofe alla spiaggia.

17.2. La prenotazione dei servizi innanzi indicati potrà essere effettuata solo il giorno precedente l'accesso alla spiaggia "Grotta di Tiberio".



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

17.3. Saranno garantite sull'intero tratto di spiaggia attività di controllo e di collaborazione tra il Comune di Sperlonga l'Associazione Lega Navale Italiana - Sez. di Sperlonga – Lago di Fondi e il Parco Regionale Riviera di Ulisse, in forza del Protocollo d'Intesa n. 0002811 del 14-02-2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 10.03.2025.

17.4. E' altresì previsto il controllo costante dell'area da parte dei Guardaparco. La Lega Navale Sez. di Sperlonga-Lago di Fondi collaborerà con le Forze di polizia preposte alla sorveglianza e vigilanza, informando e sensibilizzando i fruitori in ragione di quanto previsto nelle rispettive leggi e ordinanze, nonché segnalando eventuali abusi.

Articolo 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI

18.1. La presente ordinanza sostituisce integralmente le precedenti Ordinanze balneari emanate dal Comune di Sperlonga n. 57/2007 del 02.07.2007, n. 59/2011 del 13.06.2011, n. 30 del 10.05.20218, n. 16 del 25.05.2023 e n. 3 del 14.06.2024.

18.2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

18.3. La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sperlonga nonché sul sito internet istituzionale alla Sezione "Il Comune informa" – Ordinanze, e sarà trasmessa alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia e ai titolari degli stabilimenti balneari di Sperlonga.

18.4. È fatto obbligo a tutti di osservare la presente Ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

18.5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, che entra in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione.

18.6. Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.



COMUNE DI SPERLONGA
Provincia di Latina

18.7. Per tutto ciò che attiene alla sicurezza della balneazione si rinvia alla vigente Ordinanza balneare n. 25/2025 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Gaeta.

Dalla Residenza comunale, 13 Maggio 2026.

IL CAPO AREA 1

Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale

Dott.ssa Avv. Vittoria Maggiarra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

AVVISI E CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI

- ✓ Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- ✓ non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- ✓ non tuffarsi mai se non si è un provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;
- ✓ non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;
- ✓ in caso di esposizione al sole per tempo prolungato, entrare in acqua gradatamente, bagnandosi lo stomaco e il petto con le mani;
- ✓ evitare assolutamente di fare il bagno in caso di colpo di sole o di manifestazione dei seguenti sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce; sono questi i segnali che precedono l'insolazione;
- ✓ durante il bagno non allontanarsi troppo dai compagni o persone presenti in acqua, dalla riva, dal natante di appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- ✓ non allontanarsi mai a più di 50 (cinquanta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- ✓ non entrare in acqua quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

NORME SANZIONATORIE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), *"Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo.....(omissis)..... è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.*

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54".

Art. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici) *"Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente, relativamente all'uso del demanio marittimo...(omissis)...è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74".*

Art. 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia) *"Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di Polizia di Porti...(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio Marittimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 ad € 309,87";*

Art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) *"Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino ad € 206,58".*



COMUNE DI SPERLONGA

Provincia di Latina

Art. 40 legge n. 221/2015 (in osservanza del divieto di abbandono di rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00:

1. se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
2. se l'abbandono riguarda rifiuti monouso in materiale plastico la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

SEGNALAZIONE EMERGENZE

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Locale Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu Emergenza in Mare **1530** (numero gratuito per richiesta di soccorso)

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

Sala operativa: Tel. 0771/460100 - 0771/460088 (centralino)

Sito web: <http://www.guardiacostiera.it/gaeta>

e-mail: gaeta@guardiacostiera.it

PEC: cp-gaeta@pec.mit.gov.it;

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA

0771/21552

Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE)

112



COMUNE DI SPERLONGA
Provincia di Latina

COMUNE DI SPERLONGA

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

0771/557807 - 48

Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP

0771/557801

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DI SPERLONGA

Centralino P.M. 0771/557826-28-29; 3357416494

PROTEZIONE CIVILE – CROCE D’ORO SUD PONTINO ONLUS Tel. 366 328 3199

Emergenza Regione Lazio - Sala Operativa

803555

CARABINIERI

112

POLIZIA

113

VIGILI DEL FUOCO

115

GUARDIA DI FINANZA

117

CORPO FORESTALE DELLO STATO - Emergenza Ambientale 1515

SOCCORSO SANITARIO

118

OSPEDALE DI FORMIA/GAETA – Centralino

0771/7791

OSPEDALE DI FONDI – Centralino

0771/5051

OSPADALE DI TERRACINA – Centralino

0773/7081



COMUNE DI SPERLONGA
Provincia di Latina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

REGISTRO ALBO N. __531__

Si attesa che copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Sperlonga, __19-05-2026__
